



Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili

Piazza Matteotti, 3-26014 Romanengo

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Tel. 0373/72117 email: vigilanza@comune.romanengo.cr.it Pec: unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA NR. ... DEL 29 gennaio 2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' 30Km/h- "Zona 30" IN VIA MAFFEZZONI di ROMANENGO (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. nr. 285/1992)

IL SINDACO

Premesso che:

- gli artt. 5,6,7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992, stabiliscono che i comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;

- l'articolo 142 del C.d.S. al comma 2, demanda agli enti proprietari della strada la possibilità di fissare limiti di velocità diversi da quelli stabiliti al comma 1, in determinate strade o tratti di esse quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati dal comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Considerato che la Via Maffezzoni è collocata nel centro abitato di Romanengo, ove ai sensi dell'articolo 142 del C.d.S. è attualmente insistente un limite massimo di velocità di 50 km/h e costituisce una zona a prevalente carattere residenziale;

Considerato che i ripetuti controlli effettuati dai competenti servizi hanno riscontrato la scarsa osservazione, da parte dei conducenti, delle norme di sicurezza dovute alla eccessiva velocità di transito.

Atteso che l'amministrazione comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino ed agevolino la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione della circolazione veicolare, individuando nel centro abitato delle aree su cui intervenire adottando i provvedimenti che garantiscano la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Atteso che la Via Maffezzoni è stata oggetto di numerose segnalazioni riguardanti la velocità dei veicoli in transito, che viene percepita come non adeguata alle caratteristiche costruttive e morfologiche della strada stessa, e che nella via si innestano numerose strade che comportano in taluni orari la contemporanea presenza di veicoli e pedoni e che in tale via vi è anche il campo da calcio frequentato da bambini, ragazzi e genitori;

Valutate le possibili misure atte a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **L'istituzione della "Zona 30 km/h" lungo tutta la Via Maffezzoni nel centro abitato di Romanengo;**

2. **L'apposizione della seguente segnaletica verticale e orizzontale come prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92:**

- nr. 11 segnali verticali "Zona 30" di cui alla figura II 323/A art. 135, zona a velocità limitata, da posizionarsi:

- nr.1 segnale verticale all'ingresso di via Maffezzoni, lato destro, provenendo da via Guaiarini;
- nr. 1 segnale verticale all'ingresso di via Maffezzoni, lato destro, provenendo da via Carrobbio;
- nr. 8 segnali verticali nelle seguenti vie, nei pressi dell'intersezione con la via Maffezzoni: via Stendhal (1), via Campo degli Orti (1), via Sabbioni (2); vicolo Chiuso (2), via Sangalli (1), via D. L. Milani (2);

- nr. 2 segnali verticali "Fine Zona 30" di cui alla figura II 323/B art. 135, fine zona a velocità limitata, da posizionarsi:

- nr. 1 alla fine di via Maffezzoni, lato destro, all' intersezione con via Guaiarini;
- nr. 1 alla fine di via Maffezzoni, lato destro, all' intersezione con via Carrobbio;

3. L'apposizione della segnaletica sarà a cura dell'U.T. competente a cui si trasmette la presente Ordinanza e che potrà eventualmente avvalersi della ditta appaltatrice della segnaletica stradale;

4. PERIODO DI VALIDITA':

- la presente ordinanza ha validità permanente a partire dalla data odierna.

5. **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18/06/2009 nr. 69) e trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, viene inoltre trasmessa a: Stazione Carabinieri di Romanengo, Commissariato di Pubblica Sicurezza e Compagnia Carabinieri di Crema.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni..

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Sindaco
Attilio Polla